

I modelli di utilità servono a tutelare le invenzioni minori ma non banali

Autore: Lione Federico

In: Diritto industriale

A cura della Dott.ssa Serena Biondi

L'innovazione tecnologica è in continua evoluzione. E' stata inventata l'intelligenza artificiale, esistono i robot, le stampanti 3D e via dicendo. Sembra che non ci sia più nulla da inventare invece non è così.

E' proprio grazie alle innovazioni esistenti che è possibile creare nuove invenzioni. In che modo? Tramite i **brevetti per modello di utilità**.

Occorre a questo punto premettere che esistono due tipi di brevetti: i brevetti per invenzioni ed i brevetti per modelli di utilità; vediamo di seguito le differenti discipline.

Il brevetto per invenzione

Ai sensi dell'**articolo 45 del Codice di Proprietà Industriale**, possono essere **oggetto di brevetto per invenzione**, le invenzioni riguardanti ogni settore della tecnica che abbiano determinate caratteristiche: siano nuove rispetto allo stato della tecnica, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale.

Il brevetto per modello di utilità

L'**articolo 82 del Codice di Proprietà Industriale** invece stabilisce che possono costituire **oggetto di brevetto per modello di utilità** i nuovi modelli che siano idonei a conferire una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine (o ad elementi della stessa), ad utensili, a strumenti e ad oggetti in genere già esistenti. Si ricorre al modello di utilità dunque per tutelare una modifica di invenzioni già esistenti andando a conferire alle stesse una maggiore utilità o facilità di utilizzo. Trattasi dunque di invenzioni consistenti in "ritocchi" di altre invenzioni.

Questo modello di tutela che non esiste in ogni parte del mondo, è stato introdotto in Italia per riconoscere tutela alle **invenzioni minori ma non banali**.

La giurisprudenza

A tal proposito si è espresso il **Tribunale di Milano**, con **sentenza** numero 5603 del 2014 stabilendo che al fine di riconoscere un rilevante gradiente di originalità è necessario che il brevetto per modello di utilità **non sia un ovvio sviluppo** apportato ad una invenzione già esistente ma che abbia richiesto **un rilevante sviluppo inventivo** nonché il **superamento di qualche difficoltà tecnica**.

Distinzione tra brevetti per invenzioni e brevetti per modello di utilità

Distinguere le invenzioni dai modelli di utilità tuttavia non è affatto semplice, per questo motivo, **l'articolo 84 del Codice di proprietà industriale** consente a chi deposita il brevetto per invenzioni industriale di presentare contestualmente, presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti o altri enti competenti, anche la domanda di brevetto per modello di utilità al fine di farla valere nel caso in cui la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

Inoltre **un modello di utilità può essere convertito in un brevetto per invenzione**, se l'oggetto da tutelare si dimostra tale per cui al suo posto avrebbe dovuto essere richiesto un brevetto, e viceversa. La protezione offerta dal modello di utilità è quindi pressoché identica rispetto a quella del brevetto per invenzione, **la durata però varia**, anziché di 20, è di soli 10 anni. Infine, come per le invenzioni, il brevetto per modello di utilità attribuisce il diritto esclusivo di utilizzazione e si estende ai modelli che utilizzino lo stesso concetto inventivo e raggiungano il medesimo grado di utilità. Ai modelli di utilità si applicano così come ai brevetti per invenzioni, le norme sulla novità, l'attività inventiva, industrialità e la liceità.

a cura della Dott.ssa Serena Biondi

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/i-modelli-di-utilita-servono-a-tutelare-le-invenzioni-minori-ma-non-banali/>